

ISTRUZIONI per il DEPOSITO della DOMANDA di BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

- 1) **novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- 2) **attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
- 3) **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
- 4) **liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Il brevetto per invenzione industriale **dura 20 anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda e **non può essere rinnovato**, né può esserne prorogata la durata. Gli effetti del brevetto (che consistono nel conferimento al titolare dei diritti esclusivi per 20 anni dal deposito) decorrono dalla data in cui la domanda (con la descrizione e gli eventuali disegni) è resa accessibile al pubblico. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mette a disposizione i documenti 18 mesi dopo la data di deposito della domanda, oppure, se il titolare ne chiede la pubblicazione anticipata o l'immediata accessibilità, dopo 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 4 del R.D. 25.08.40 n. 1411, chi chiede il brevetto di invenzione può presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso in cui l'invenzione non sia accolta o accolta solo in parte. Tale domanda deve essere presentata lo stesso giorno e presso lo stesso Ufficio e nel quadro L.ANNOTAZIONI SPECIALI del modulo deve figurare la formulazione: "Presentata congiuntamente domanda di brevetto per modello di Utilità".

In questo ultimo caso occorre presentare integralmente la domanda di brevetto per invenzione industriale, mentre per quanto riguarda la domanda di brevetto per modello di utilità **congiunta** sarà sufficiente depositare unicamente il modulo U.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- 1) **DOMANDA di CONCESSIONE** sull'apposito modulo (vedi punto 1);
- 2) **RIASSUNTO** (vedi punto 2);
- 3) **DESCRIZIONE** (vedi punto 3);
- 4) **RIVENDICAZIONI** (vedi punto 4);
- 5) **DISEGNI** (vedi punto 5);
- 6) **TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI** (vedi punto 6);
- 7) **ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DIRITTI DI DEPOSITO** su brevetti per invenzioni industriali (vedi punto 7);
- 8) **N. 1 MARCA DA BOLLO da €14,62** se si desidera copia autentica del verbale di deposito;
- 9) **€43,00 in contanti**, per diritti di segreteria, se si desidera copia autentica del verbale di deposito; oppure €40,00 se non si desidera copia autentica del verbale.

La domanda può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio.

Può essere spedita anche direttamente, mediante raccomandata A.R., indirizzata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi / Ufficio G2, Via Molise, 19 - 00187 ROMA.

L'orario per i depositi presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio è dalle 9 alle 12 di ogni giorno lavorativo, sabato escluso.

Il deposito presso la Camera di Commercio può essere fatto personalmente dal richiedente, o per mezzo di un Rappresentante, o per mezzo di un Mandatario. Nessuno è obbligato a farsi rappresentare.

N. B. Dato il contenuto eminentemente tecnico della materia, si consiglia vivamente di farsi assistere da un Consulente Brevettuale.

Presso la CCIAA di Prato è disponibile l'elenco dei Mandatari iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30) operanti su Prato e Firenze.

1) DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo (Modulo A), che si può ritirare presso qualsiasi Camera di Commercio, oppure scaricare direttamente da Internet (www.po.camcom.it → sez. Marchi e Brevetti); per la compilazione occorre seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni:

- 1) scrittura esclusivamente a macchina o computer, senza errori, cancellature o abrasioni, in maniera chiara e precisa, riportando i dati in modo da evitare ogni possibile incertezza sugli elementi identificativi del brevetto richiesto e del richiedente;
- 2) i dati devono essere tutti inclusi negli spazi, senza sovrapporli alle scritte prestampate;
- 3) nel caso che tali spazi non siano sufficienti (esclusivamente per i dati relativi a richiedenti, inventori, priorità) occorre usare i fogli aggiuntivi (tanti quanti ne sono necessari);
- 4) verificare che il modulo sia stato riempito in ogni sua parte;
- 5) firmare in originale la domanda di concessione e gli eventuali fogli aggiuntivi.

E' possibile produrre, mediante proprie attrezzature informatiche, i suddetti moduli anche evitando di trascrivere i paragrafi, contraddistinti dalle lettere da A. a M., non obbligatori e non necessari per il caso specifico; è però obbligatorio rispettare l'aspetto formale e le diciture dei singoli paragrafi, nonché la dimensione dei moduli.

Indicazioni per la compilazione del modulo

A. RICHIEDENTE/

- **COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE (A1):** Se persona fisica, indicare nell'ordine cognome e nome, separati da uno spazio, senza titoli o abbreviazioni; se ditta, ente, ecc., indicare la ragione sociale per esteso come risulta dai documenti ufficiali senza alterazioni o abbreviazioni;
- **NATURA GIURIDICA (A2):** Se persona fisica indicare "PF", se ditta o persona giuridica indicare "PG".
- **COD. FISCALE / PARTITA IVA (A3):** Se il richiedente è italiano indicare il codice fiscale, oppure, in mancanza di questo, indicare la partita IVA; se il richiedente è estero, lasciare lo spazio bianco.
- **INDIRIZZO COMPLETO (A4):** Se il richiedente è italiano, indicare Via, numero civico, Cap, località, comune, provincia di residenza o sede legale; se il richiedente è estero, aggiungere ai dati sopraindicati anche lo stato di residenza o sede legale.

B. RECAPITO:

Attenzione: se non viene indicato un mandatario nel successivo paragrafo I, il recapito deve obbligatoriamente essere compilato e deve corrispondere ad una località italiana. Nel caso in cui invece venga indicato un mandatario nel paragrafo I, questo paragrafo non deve essere compilato.

- Nel campo (B0) riportare una delle seguenti lettere:
[D] se il recapito corrisponde al domicilio eletto dal richiedente.
[R] se viene nominato un rappresentante del richiedente (esempio, Avvocato, Dott. Commercialista o Ragioniere iscritti nei rispettivi albi o collegi) presso l'U.I.B.M. che non sia un mandatario iscritto all'albo dei consulenti in proprietà industriale.
- **COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE (B1):** indicare cognome e nome della persona fisica o denominazione della ditta a cui verranno indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- **INDIRIZZO (B2):** Indicare l'indirizzo presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- **CAP/LOCALITA'/PROVINCIA (B3):** Indicare il CAP, la località e la provincia relativi all'indirizzo di cui al campo B2.

C. TITOLO:

Indicare brevemente, ma con precisione, quale prodotto industriale si vuole brevettare ed eventualmente le caratteristiche dello stesso, attraverso caratteri alfabetici e numerici trascrivendo in lettere eventuali simboli speciali o caratteri provenienti da altri alfabeti (es. lettere greche). Questo paragrafo non deve contenere alcuna denominazione speciale o di fantasia (eventualmente tutelabile solo come marchio).

D. INVENTORE/I DESIGNATO/I:

Indicare nell'ordine prima il cognome e poi il nome dell'inventore/i designato/i anche se coincide con il richiedente; se sono più di 4, proseguire nei fogli aggiuntivi. Se al momento del deposito, le generalità dell'inventore non sono note al richiedente, lo spazio va lasciato bianco e nel successivo paragrafo M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA – designazione inventore – N. ES. RIS. dovrà essere indicato il numero di esemplari di designazione d'inventore di cui viene fatta riserva di presentazione. Entro 60 giorni dal deposito, la riserva deve essere sciolta, depositando la designazione di inventore (Vedi facsimile in calce).

L'indicazione della nazionalità non è obbligatoria.

E. CLASSE PROPOSTA:

Campo facoltativo. Facendo riferimento alla Classifica Internazionale dei Brevetti di Invenzione - Accordo di Strasburgo – la classe proposta individua il settore industriale all'interno del quale il trovato potrebbe essere allocato. Indicare nell'ordine e negli appositi campi la sezione, la classe, la sottoclasse ed eventualmente il gruppo e il sottogruppo. E' facoltà dell'esaminatore dell'UIBM accettare o modificare la classe proposta.

F. PRIORITA':

ATTENZIONE: questo paragrafo è stato predisposto per poter rivendicare eventuale/i precedente/i deposito/i di un'analoga domanda di brevetto eseguita all'estero, o in Italia (a partire dal 15.08.2009).

- **STATO O ORGANIZZAZIONE (F1):** Indicare lo stato o l'organizzazione dove è avvenuto il deposito originario.
- **TIPO (F2):** Indicare uno dei seguenti codici:
[D. INV.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI BREVETTO DI INVENZIONE
[D. CER.A.] se la priorità deriva da una DOMANDA CERTIFICATO D'AUTORE
[D. MOD. U.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI MODELLO DI UTILITA'
[D. MOD. ID.] se la priorità deriva da una DOMANDA DI MODELLO INDUSTRIALE
- **NUMERO DOMANDA (F3):** indicare il numero di domanda di deposito originario di cui si rivendica la priorità.
- **DATA DEPOSITO (F4):** indicare la data di deposito della domanda originaria di cui si rivendica la priorità.

G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI:

Nel caso di invenzioni riguardanti procedimenti microbiologici, il deposito della coltura del microrganismo deve essere obbligatoriamente effettuato presso un centro di raccolta abilitato qualora il microrganismo stesso non sia accessibile al pubblico e non sia riproducibile soltanto in base alla descrizione del sistema per il suo ottenimento. Occorre indicare in questo campo la denominazione del centro di raccolta colture abilitato presso il quale la coltura del microrganismo è stata depositata.

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I: apporre la firma di ciascun richiedente, o del mandatario abilitato, o del rappresentante con procura.

I. MANDATARIO ABILITATO PRESSO L'UIBM

- **NUMERO ISCRIZIONE ALBO, COGNOME E NOME (I1):** indicare il numero di iscrizione del mandatario presso il relativo albo dei consulenti in proprietà industriale, seguito dal cognome e dal nome del mandatario.
- **DENOMINAZIONE STUDIO (I2):** indicare la denominazione dello studio presso cui il mandatario svolge la propria attività.
- **INDIRIZZO (I3):** indicare l'indirizzo presso cui dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'UIBM.
- **CAP / LOCALITA' / PROVINCIA (I4):** indicare il cap, la località e la provincia relativi all'indirizzo.

In caso di più mandatarî, il campo I va riempito con riferimento a tutti i mandatarî, mentre il modulo può essere firmato da uno soltanto.

L. ANNOTAZIONI SPECIALI (L1): Se non esistono, scrivere "nessuna".

M. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Per le diverse tipologie di documentazione allegata, o con riserva di presentazione, sono predisposte fino a tre caselle contraddistinte dalle seguenti diciture:

[N. ES. ALL.] numero di esemplari allegati. Indicare il numero di documenti allegati.

[N. ES. RIS.] numero di esemplari di cui si riserva la presentazione. Indicare il numero di documenti di cui si riserva la presentazione in data successiva al deposito della domanda (la riserva deve essere sciolta entro due mesi dalla data di deposito della domanda).

[N. PAG. PER ESEMPLARE] numero pagine per esemplare. Indicare il numero di pagine di cui è composto l'esemplare.

ALLEGATI:

- **Riassunto, descrizione, rivendicazioni:** deposito obbligatorio, 1 copia (vedi punto 2, 3, 4).
- **Traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni:** la traduzione è obbligatoria, non è obbligatorio il deposito contestuale alla domanda (vedi punto 6);
- **Traduzione in lingua inglese della descrizione:** facoltativa
- **disegni o foto:** obbligatorio se citati in descrizione, 1 copia (vedi punto 5).
- **designazione inventore:** non obbligatorio; da allegare solo nel caso in cui non sia stato compilato il paragrafo D – INVENTORE/I DESIGNATO/I (vedi fac-simile in calce).
- **documenti di priorità** con traduzione in italiano (i documenti di priorità in lingua francese non necessitano di traduzione in italiano). **Non** richiesti nel caso si rivendichi la priorità di un brevetto depositato in Italia.
- **autorizzazione o atto di cessione,** obbligatoria se il richiedente che rivendica la priorità è diverso dal richiedente originario. **Non** richiesti nel caso si rivendichi la priorità di un brevetto depositato in Italia.
- **lettera di incarico,** indicare [SI] se si è allegata la lettera di incarico, oppure [NO] se non si è allegata. In quest'ultimo caso, se il mandatario è comunque presente, indicare nel campo L "Annotazioni speciali" il deposito della dichiarazione sostitutiva o la riserva di lettera di incarico.

NON E' POSSIBILE PRESENTARE CON RISERVA I SEGUENTI DOCUMENTI:

- **procura generale,** indicare [SI] se si è allegato il documento di procura generale, oppure [NO] se non è allegato tale documento.
- **riferimento a procura generale,** indicare [SI] se si è allegato il documento di riferimento a procura generale, oppure [NO] se non è allegato tale documento.

FOGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI PARAGRAFI: barrare le caselle in corrispondenza della lettera che contraddistingue i paragrafi eventualmente interessati da fogli aggiuntivi.

DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA? indicare [SI] se si richiede copia autentica, oppure [NO] se non si richiede.

SI CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO? indicare [SI] se si intende anticipare l'accessibilità al pubblico della descrizione e degli eventuali disegni dopo 90 giorni dal deposito della domanda di brevetto, altrimenti scrivere [NO]. In quest'ultimo caso l'inaccessibilità al pubblico ha la durata di 18 mesi dalla data di deposito della domanda.

DATA COMPILAZIONE: indicare la data di compilazione del presente modulo

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I: apporre la firma di ciascun richiedente, o del mandatario abilitato, o del rappresentante con procura.

Foglio aggiuntivo

Il foglio aggiuntivo modulo A deve essere utilizzato nel caso in cui gli spazi previsti nel modulo A per i richiedenti, gli inventori e le priorità non siano sufficienti. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il modulo A.

FOGLIO AGGIUNTIVO N.: indicare il numero progressivo di fogli aggiuntivi compilati iniziando dal n.1

DI TOTALI: indicare il numero totale di fogli aggiuntivi compilati.

ATTENZIONE: CIASCUN FOGLIO AGGIUNTIVO DEVE ESSERE FIRMATO DAL/DAI RICHIEDENTI, O DAL MANDATARIO ABILITATO, O DAL RAPPRESENTANTE CON PROCURA.

2) RIASSUNTO

La descrizione dell'invenzione deve essere preceduta da un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica. Il riassunto non deve contenere più di 150 parole e non deve contenere disegni.

3) DESCRIZIONE

La descrizione, di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) del Codice della Proprietà industriale deve, per quanto possibile, anche in relazione alla natura dell'invenzione:

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4) RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni, di cui all'articolo 160, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale, definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si richiede la protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti modalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza;
- c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce un limite della rivendicazione.

5) DISEGNI

I disegni che possono essere eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

6) TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE RIVENDICAZIONI

La traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni è necessaria ai fini della ricerca di anteriorità che sarà effettuata dall'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti). Tale ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 01 luglio 2008. Nel caso che non si presenti tale traduzione, è obbligatorio affidarsi alla traduzione che effettuerà l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con il costo aggiuntivo di 200,00 euro.

FORMATO STANDARD DEGLI ALLEGATI

Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo ed i disegni siano allegati ad una domanda depositata con il sistema telematico.

Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza minima di 0,21 cm.

Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della domanda stessa.

7) ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO

1) Tasse anticipate per il primo quadriennio

Il pagamento delle tasse (secondo gli importi previsti qui sotto) deve essere effettuato con un unico versamento utilizzando l'apposito bollettino reperibile presso gli Uffici Postali, a favore di: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - c/c n. **00668004**. Sul bollettino andrà chiaramente indicata la causale del versamento.

L'attestazione deve essere allegata alla domanda, mentre la ricevuta deve essere conservata dal richiedente.

Gli importi qui sotto indicati dipendono dal numero totale delle pagine di descrizione e rivendicazioni, più il numero dei disegni, e **valgono per i primi 4 anni**.

Diritti di deposito (in formato ELETTRONICO)

Se la descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in formato elettronico	€ 50,00
------------------------------------------------------------------------------	----------------

Diritti di deposito (in formato CARTACEO)

Se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	€ 120,00
Se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10 pagine ma non le 20 pagine	€ 160,00
Se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine ma non le 50 pagine	€ 400,00
Se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine	€ 600,00
Per ogni rivendicazione oltre la decima	€ 45,00
Per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	€ 200,00

NOTA BENE

Il mancato pagamento dei **diritti per la ricerca** al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

Ai fini dello scioglimento della riserva dovrà essere prodotta o la traduzione in lingua inglese della rivendicazione o la prova del pagamento dei diritti di ricerca (pari ad euro 200,00). In assenza di ciò e decorso un ulteriore mese, l'UIBM respingerà la domanda di brevetto.

2) Tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto

Le tasse annuali, successive a quelle del primo quadriennio, devono essere pagate anticipatamente, secondo gli importi qui sotto indicati, **entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda**, mediante versamento sul c/c postale suddetto, specificando nella causale gli estremi del brevetto e/o della domanda, nonché quale sia l'annualità pagata.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora di € 100,00.

Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora di € 100,00 per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

5° anno	€ 60,00
6° anno	€ 90,00
7° anno	€ 120,00
8° anno	€ 170,00
9° anno	€ 200,00
10° anno	€ 230,00
11° anno	€ 310,00
12° anno	€ 410,00
13° anno	€ 530,00
14° anno	€ 600,00
15° anno (e successivi)	€ 650,00

N. B. Il mancato pagamento delle Tasse oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal brevetto.

DESIGNAZIONE DI INVENTORE (se necessaria)

Fac - simile

_ Sottoscritt __richiedente/i:

1) cognome e nome (o ragione sociale) _____
sede/residenza _____ codice fiscale/P. IVA _____

2) cognome e nome (o ragione sociale) _____
sede/residenza _____ codice fiscale/P.IVA _____

richiedente/i della domanda di brevetto per invenzione industriale dal titolo." _____"

designa come inventore/i:

1) cognome e nome _____

2) cognome e nome _____

Luogo e Data _____

Firma del richiedente